

STATUTO

Dell'ASSOCIAZIONE "AMICI DI VIA DEI SABELLI-ONLUS"

Art. 1 Denominazione

E' costituita l'Associazione avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (*ONLUS*), ai sensi dell'art. 10 del Decreto Legislativo 4.12.1997 n. 460, con denominazione "*Associazione Amici di via dei Sabelli-Onlus*".

Art. 2 Uso locuzione Onlus

La locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" (o l'acronimo 'onlus') dovrà essere usata nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.

Art. 3 Sede e Durata

L'Associazione ha sede in Fiumicino (Roma) – Viale Bramante n. 47/F e ha durata illimitata. Il Consiglio Direttivo può, all'occorrenza, trasferire la sede sociale in altro luogo o istituire sedi secondarie.

Art. 4 Natura dell'Associazione

L'Associazione ha struttura democratica, non ha fini di lucro e destina ogni provento, utile e avanzo di gestione, anche derivante da eventuali attività accessorie di carattere promozionale connesse con gli scopi previsti dallo statuto, alla realizzazione delle attività istituzionali con espresso divieto di distribuzione degli avanzi di esercizio fra i soci, anche in forma indiretta.

Art. 5 Finalità

Nel perseguire finalità generali di solidarietà sociale, l'Associazione promuove l'educazione specializzata, l'assistenza sanitaria e sociale, la tutela dei diritti civili a favore delle persone affette da disabilità psichica dovuta a gravi patologie del neurosviluppo affinché sia loro garantito l'inalienabile diritto ad una vita libera e tutelata, il più possibile indipendente nel rispetto della loro dignità e del principio delle pari opportunità.

In favore delle persone affette da disabilità psichica dovuta a gravi patologie del neurosviluppo, l'associazione si propone di:

- a) Promuovere, sostenere o contribuire a sostenere, autonomamente e/o in convenzione, progetti finalizzati alla diagnosi precoce dei disturbi del neurosviluppo.
- b) Promuovere, sostenere o contribuire a sostenere, autonomamente e/o in convenzione, percorsi terapeutici riabilitativi anche di gruppo che prevedano l'applicazione delle strategie terapeutiche adottate presso l'Università degli Studi "La Sapienza", Istituto di neuropsichiatria infantile di via dei Sabelli in Roma. I progetti che l'associazione intende sostenere sono in particolare quelli atti ad assicurare trattamenti riabilitativi "precoci e tardivi" al fine di monitorare con attenzione i progressi/benefici ottenuti dal trattamento riabilitativo "primario" ed avviare i piccoli pazienti, affetti da disabilità psichica a causa di gravi disturbi del neurosviluppo, a percorsi riabilitativi

successivi, meno intensivi ed individualizzati ovvero dare la possibilità agli operatori sanitari di individuare criticità sì da mettere in atto, con tempestività, progetti riabilitativi di rinforzo.

- c) Promuovere la diffusione delle conoscenze acquisite nei settori dell'assistenza sociale e sanitaria, nell'educazione prescolastica, scolastica e negli interventi mirati all'integrazione nella scuola, nello sport e nella società.
- d) Sollecitare iniziative normative presso gli organi legislativi locali e nazionali che mirino alla tutela delle disabilità psichiche legate ai disturbi del neurosviluppo e all'incentivazione della ideazione e realizzazione di adeguati progetti riabilitativi e assistenziali.
- e) Promuovere la diffusione dell'informazione tra tutti i soci, partecipanti e operatori anche a livello di opinione pubblica, mediante corsi, convegni e pubblicazioni in coerenza con le definizioni ufficiali delle patologie del neurosviluppo.
- f) Stabilire rapporti di collaborazione, collegamento, convenzioni ed accreditamento con gli enti pubblici (ministeri, regioni, scuole, enti locali, ASL, ospedali, istituti di ricerca e cura ecc.) e privati nonché associazioni e/o strutture di servizi aventi analoghe finalità, al fine di promuovere attività di assistenza, sociosanitarie, riabilitative, sportive, e allo scopo di ricercare i necessari sostegni per lo svolgimento e il raggiungimento delle finalità sociali.
- g) Promuovere, sostenere o contribuire a sostenere, autonomamente e in convenzione, percorsi terapeutici, riabilitativi e assistenziali, servizi domiciliari e scolastici, strutture diurne e/o residenziali, anche in modo congiunto tra loro, idonei a rispondere alle esigenze delle persone affette da disabilità psichica causata da disturbi del neurosviluppo.
- h) Stabilire rapporti di collaborazione continuativa con altre organizzazioni non lucrative al fine di sostenere i servizi da esse avviati a sostegno delle persone affette da disabilità psichica causata da patologie del neurosviluppo.
- i) Stabilire rapporti di collaborazione e di federazione con associazioni nazionali e internazionali di cui si condividono pienamente gli obiettivi.
- j) Svolgere e organizzare attività di volontariato ai sensi della L. 266/1991.
- k) Promuovere iniziative di raccolta fondi, effettuate in via occasionale, volte a favorire e sostenere la realizzazione dei progetti riabilitativi e di ogni altra finalità associativa.
- l) Svolgere campagne di sensibilizzazione nonché attività promozionali e di erogazione di servizi, nei modi e nei limiti indicati dalla normativa vigente e fatta salva la coerenza di esse con le finalità dell'Associazione.

Per lo svolgimento e l'utile realizzazione delle sue attività, l'associazione potrà svolgere tutte le attività connesse o accessorie a quelle statutarie e in quanto strumentali ad esse, purché non incompatibili con la sua natura di associazione e realizzate nei limiti consentiti dalle legge.

Art. 6 Soci

Possono far parte dell'associazione le persone fisiche, le persone giuridiche o gli enti pubblici o privati che diano pieno affidamento per l'attuazione dei programmi statutari e che condividano le finalità che animano l'associazione.

L'adesione all'associazione è volontaria e avviene secondo modalità e termini di cui al successivo art. 7.

I soci si dividono in:

- *Soci fondatori*: si considerano tali i soci che hanno partecipato all'Assemblea costituente, deliberando la costituzione dell'associazione;
- *Soci ordinari*: si considerano tali tutti i soci che aderiranno successivamente all'associazione, previa presentazione di apposita domanda scritta, secondo modalità e termini contenuti nel presente statuto;
- *Soci onorari o benemeriti*: si considerano tali coloro che vengono insigniti di tale qualifica per volontà del Consiglio Direttivo, a fronte del costante impegno profuso all'interno dell'associazione o per notorietà e la positiva immagine che con la loro presenza possono recare all'associazione. I soci onorari/benemeriti sono esonerati dal versamento delle quote associative.

Art. 7 Assunzione della qualifica di socio ordinario

Per l'assunzione della qualifica di socio ordinario è necessario presentare apposita domanda scritta al Consiglio Direttivo, nella forma e secondo le modalità stabilite dal medesimo.

Il riconoscimento della qualifica di socio ordinario si acquisisce a seguito di apposita delibera del Consiglio Direttivo e a suo insindacabile giudizio. Acquisita la qualifica di socio, quest'ultimo è tenuto al versamento della quota associativa per l'anno in corso entro 30 giorni dalla delibera.

Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'associazione e il numero dei soci è illimitato.

Art. 8 Diritti e doveri dei soci

Tutti i soci hanno il diritto di frequentare i locali dell'associazione e di partecipare a tutte le iniziative e alle attività dalla stessa organizzate secondo le modalità e termini stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Ciascun socio maggiore di età ha inoltre diritto di partecipazione e di voto in seno all'Assemblea e può liberamente candidarsi ad essere votato in occasione del rinnovo delle cariche sociali.

Tutti i soci sono tenuti:

- a) Alla osservanza del presente statuto, di ogni eventuale regolamento interno e di tutte le delibere assunte dagli organi sociali nel rispetto delle disposizioni statutarie;
- b) A frequentare l'associazione, collaborando con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;
- c) A farsi promotori e attuare iniziative in sintonia con le ispirazioni che ne animano l'attività;

- d) Al pagamento della quota associativa annuale e delle altre quote eventualmente richieste per la partecipazione a determinate iniziative, secondo le modalità e i termini fissati dal Consiglio Direttivo.

La quota associativa è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di Socio e deve essere versata dai soci regolarmente iscritti al 31 Dicembre dell'anno precedente e comunque non oltre entro 30 giorni dallo svolgimento dell'Assemblea in cui viene approvato il Bilancio Consuntivo dell'esercizio trascorso e di quello Preventivo per l'anno in corso.

Il Consiglio Direttivo provvederà inoltre ad informare via e-mail, forum, blog ed ogni altro canale di comunicazione che si riterrà opportuno utilizzare i soci circa le attività da svolgere in seno all'Associazione e raccoglierà, con le medesime modalità, le disponibilità dei soci stessi allo svolgimento degli incarichi.

Sarà cura del Consiglio provvedere all'attribuzione degli incarichi con apposita delibera.

Le prestazioni fornite dai soci sono a titolo gratuito. Ai soci possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata su delibera del Consiglio Direttivo, previa esibizione della documentazione comprovante il costo sostenuto.

Art. 9 Perdita della qualifica di socio

La qualità di socio si perde per recesso volontario, che dovrà essere comunicato in forma scritta all'associazione almeno 1 mese prima dello scadere dell'anno in corso e decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo. Il socio receduto, espulso o radiato non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

I soci possono essere espulsi o radiati dall'associazione per i seguenti motivi:

1. Quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, di eventuali regolamenti interni nonché alle deliberazioni adottate dagli organi sociali secondo le prescrizioni statutarie;
2. Quando abbiano reso false dichiarazioni nella domanda scritta al Consiglio Direttivo al momento della richiesta di adesione;
3. Quando, senza giustificato motivo e nonostante eventuale sollecito, si rendano morosi del versamento della quota sociale annuale e di ogni altra quota sociale stabilita dal Consiglio Direttivo per la partecipazione a talune iniziative dell'Associazione;
4. Quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione;
5. Per indegnità.

Le espulsioni e le radiazioni dalla compagine sociale sono decise dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, a maggioranza semplice. Prima di procedere con l'esclusione, sono contestati per iscritto, entro dieci giorni, gli addebiti mossi al socio cui è concessa facoltà di replica entro i successivi 10 giorni. Il provvedimento di espulsione o radiazione deve essere comunicato per iscritto al socio e deve essere succintamente motivato.

Art. 10 Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Il Vice Presidente;
- Il Segretario-Tesoriere
- Il Revisore dei Conti (qualora istituito, vedasi art. 13).

Gli organi sociali hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermati. Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, nell'interesse dell'Associazione.

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione. Sono ammessi tutti i soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

L'Assemblea in sede ordinaria:

- a) Indirizza l'attività dell'Associazione, approvando le linee guida del programma di attività per l'anno sociale su proposta del Consiglio Direttivo;
- b) Approva il bilancio consuntivo e preventivo relativamente ad ogni esercizio e valuta la relazione predisposta dal Consiglio ed eventualmente la relazione del Revisore, qualora nominato;
- c) Elege il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario-Tesoriere;
- d) Provvede all'elezione dei componenti non di diritto del Consiglio Direttivo mantenendo sempre un numero totale di membri dispari;
- e) Delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale che il Consiglio Direttivo riterrà di sottoporle;
- f) Si esprime sulle proposte di espulsione e radiazione dei soci presentate dal Consiglio Direttivo;
- g) Delibera su ogni altra questione ordinaria ad essa riservata dalla legge o dallo statuto.

L'Assemblea in sede straordinaria:

- a) Delibera sulle modificazioni del presente statuto;
- b) Delibera lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre ONLUS o a fini di pubblica utilità, sentito l'Organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, organismo istituito con DPCM del 26 settembre 2000 (in G.U. n. 229 del 30

settembre 2000), salvo diversa destinazione imposta dalla legge, come impone la lettera f) dell'art. 10, del Decreto Legislativo n. 460/97;

- c) Delibera sulla necessità di affidare specifici incarichi di Due Diligence relativamente ad atti e operazioni a preminente natura patrimoniale e finanziaria;
- d) Delibera su ogni altra questione ad essa spettante in base alla legge o allo statuto.

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con l'intervento di almeno la metà più uno degli associati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti.

In seconda convocazione l'Assemblea sarà regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, deliberando validamente a maggioranza semplice.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

L'Assemblea, sia in sede ordinaria che straordinaria, è sempre presieduta dal Presidente in carica o, in sua mancanza, dal Vice Presidente o, in mancanza di questo, dal socio più anziano presente. Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario.

In Assemblea non è ammessa la delega.

Sono ammessi a partecipare all'Assemblea, senza diritto di voto, anche professionisti o esperti esterni, qualora la loro presenza si rilevi necessaria per la discussione e la risoluzione di specifiche problematiche.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, a seconda di quello che decide il Presidente dell'Assemblea.

Le deliberazioni assunte dall'Assemblea dovranno essere riportate su apposito libro verbali a cura del segretario e da questi sottoscritte insieme al Presidente.

Tutte le deliberazioni devono essere portate a conoscenza dei soci, ancorché non intervenuti. La pubblicità delle delibere si attua mediante affissione del relativo verbale presso la sede sociale, salvo ulteriori modalità indicate dal Consiglio Direttivo.

Le deliberazioni adottate dall'Assemblea dei soci nel rispetto delle norme contenute nel presente statuto obbligano tutti i soci dell'Associazione, ivi compresi quelli dissenzienti o non intervenuti o astenuti dal voto.

L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria su convocazione del Presidente e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al bilancio consuntivo ed al bilancio di previsione presentati dal Consiglio Direttivo, nonché in seduta straordinaria qualora se ne ravvisi l'opportunità o quando ne facciano espressa richiesta almeno un quarto dei Soci.

La convocazione viene eseguita per lettera, fax o e-mail almeno sette giorni prima dell'adunanza.

Il Consiglio Direttivo è l'organo delle volontà espresse dell'Assemblea e di gestione dell'Associazione ed è dotato di poteri riconosciutigli dallo statuto.

Il Consiglio Direttivo è nominato dall'Assemblea ed è composto da tre a nove membri, compreso il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario-Tesoriere che ne fanno parte di diritto.

Tutti i membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica tre anni. Essi sono rieleggibili. Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo effettuate nel corso del triennio devono essere convalidate alla prima Assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Qualora per qualsiasi motivo il numero dei consiglieri si riduca a meno di tre, l'intero Consiglio Direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato.

Possono essere eletti consiglieri soltanto soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno; quando ne sia fatta istanza scritta almeno dalla metà dei consiglieri (in questo ultimo caso il Consiglio dovrà riunirsi entro 15 giorni dalla richiesta); e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al bilancio consuntivo ed al bilancio di previsione e all'ammontare della quota sociale.

Il Consiglio è convocato dal Presidente. La convocazione viene eseguita per lettera, fax o e-mail almeno sette giorni prima dell'adunanza.

Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e vota a maggioranza semplice; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

In seno al Consiglio non è ammessa delega.

L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza dalla carica. Il consigliere decaduto non è rieleggibile.

Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede cooptando il primo dei non eletti che rimarrà in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.

Di ogni delibera del Consiglio Direttivo deve redigersi apposito verbale a cura del segretario nominato dal Presidente tra i presenti; il verbale va sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio Direttivo:

- a) Cura la gestione ordinaria dell'Associazione;
- b) Propone all'Assemblea le linee guida del programma di attività per l'anno sociale e ne dà attuazione;
- c) Cura l'esecuzione delle delibere assembleari;

- d) Ha l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale e il bilancio preventivo, e di presentarli all'Assemblea per l'approvazione;
- e) Determina l'ammontare della quota associativa annuale e le modalità di versamento;
- f) Delibera ordini o incarichi per l'esecuzione delle attività previste;
- g) Adotta atti a carattere patrimoniale e finanziario che possono eventualmente essere sottoposti a Due Diligence;
- h) Svolge ogni altra attività necessaria e funzionale alla gestione sociale.

Art. 11 Presidente dell'Associazione

Il Presidente viene nominato dall'Assemblea, dura in carica tre anni ed è rieleggibile; ha la legale rappresentanza dell'Associazione davanti a terzi ed esercita in particolare le seguenti funzioni:

- Il Presidente è il responsabile del buon andamento dell'attività istituzionale e cura gli interessi dell'Associazione.
- Il Presidente ha la firma sociale sugli atti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.
- Il Presidente cura, potendo sottoscrivere accordi, le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative dell'Associazione.

Fermi restando i poteri di presidenza che gli spettano in virtù di altre disposizioni di legge o contenute nel presente statuto, al Presidente compete:

- a) curare l'attuazione delle deliberazioni assembleari e del Consiglio Direttivo, intrattenendo i rapporti con le autorità e le pubbliche amministrazioni;
- b) sorvegliare il buon andamento dell'Associazione;
- c) curare l'osservanza dello statuto, promuovendone la riforma qualora si renda necessario;
- d) adottare in caso di necessità ed urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica dell'organo competente nella prima seduta utile dalla sua adozione;

Art. 12 Vice Presidente dell'Associazione

Il Vice Presidente dell'Associazione viene nominato dall'Assemblea, dura in carica tre anni ed è rieleggibile; rappresenta l'Associazione in tutti i casi in cui il Presidente sia oggettivamente impossibilitato a farlo, o quando abbia ricevuto apposita delega dal Presidente stesso.

Egli sostiene il Presidente in tutte le iniziative dallo stesso intraprese.

Ove il Presidente lo ritenga opportuno e qualora i suoi impegni non gli consentano di rappresentare l'Associazione nelle diverse attività di volta in volta intraprese, il Vice Presidente può intervenire personalmente in sostituzione del Presidente con i suoi stessi poteri, previo rilascio di apposita procura.

Art. 13 Revisore dei Conti

L'Assemblea con delibera può istituire un Revisore dei Conti. Il Revisore effettua verifiche periodiche, di solito trimestrali, sulla gestione economica e finanziaria della ONLUS. Esamina il bilancio predisposto dal Consiglio Direttivo e ne riferisce all'Assemblea dei soci.

Art. 14 Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dai beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- da liberalità e contributi espressamente destinati al patrimonio con deliberazione del Consiglio Direttivo;
- da ogni altro bene e diritto di cui l'Associazione sia entrata in possesso a titolo legittimo.

Il patrimonio dovrà essere investito in modo da ottenere il maggiore reddito possibile compatibile con una gestione prudente e con la conservazione, nel lungo periodo, del suo valore.

Art. 15 Entrate

Per l'adempimento dei propri scopi l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- contributi dei soci;
- contributi di privati sia persone fisiche sia persone giuridiche;
- contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi.

Art. 16 Bilancio

L'esercizio dell'Associazione decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo comprende la situazione economica, patrimoniale e finanziaria relativa a ciascun esercizio, mentre il bilancio preventivo reca il presumibile sviluppo di tale situazione per il successivo esercizio.

Il bilancio preventivo e quello consuntivo sono redatti dal Consiglio Direttivo, su proposta del Segretario, e sottoposti al vaglio dell'Assemblea dei soci secondo modalità e termini di cui al presente statuto.

Il bilancio consuntivo deve essere accompagnato da una relazione, a cura del revisore, qualora nominato, che illustri l'attività nel suo complesso e l'andamento della gestione nei vari settori in cui l'Associazione ha operato, anche con riferimento alle singole erogazioni effettuate nell'esercizio. La relazione deve anche esplicitare la politica degli investimenti e degli accantonamenti dando evidenza degli esiti della eventuale Due Diligence che l'Assemblea avrà deliberato per gli atti e operazioni a preminente natura patrimoniale e finanziaria.

Il bilancio consuntivo e preventivo devono essere presentati in Assemblea, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio di ciascun anno.

Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività di cui all'articolo 3 5. E' vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.

Art. 17 Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci, secondo le modalità e termini di cui al precedente articolo 10, per i seguenti motivi:

1. conseguimento dell'oggetto sociale e/o impossibilità sopravvenuta di conseguirlo;
2. impossibilità di funzionamento per il venir meno del numero dei soci indispensabile per il conseguimento dei propri fini;
3. ogni altra causa che dovesse compromettere le ispirazioni di fondo che animano l'Associazione e/o che dovesse impedire lo svolgimento dell'attività.

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio che residua dopo l'esaurimento della liquidazione delle passività è devoluto ad altre ONLUS o organizzazioni operanti in identico o analogo settore di volontariato sociale ovvero a fini di pubblica utilità sentito l'Organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, organismo istituito con DPCM del 26 settembre 2000 (in G.U. n. 229 del 30 settembre 2000), salvo diversa destinazione imposta dalla legge come impone la lettera f) dell'art. 10, del Decreto Legislativo n. 460/97. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

Art. 18 Clausola Compromissoria

Qualsiasi controversia in tema di rapporti associativi che insorgesse tra i soci o tra questi e qualsiasi organo dell'Associazione, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.

L'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro 30 giorni, la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Roma.

Art. 19 Norma di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di legge vigenti in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, al D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 e alle loro eventuali variazioni.

Le spese del presente atto e dipendenti si convengono a carico dell'Associazione.

Si richiedono le agevolazioni di cui al Decreto Legislativo n. 460 del 4 dicembre 1997.